

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La III Commissione,

considerato che:

alcune associazioni e fondazioni che si occupano di aiutare le persone, ed in particolare i bambini in precarie condizioni di salute, in gravi difficoltà economiche o privi di assistenza morale e materiale hanno segnalato l'insorgere di particolari ostacoli nello svolgimento della loro opera;

in particolare, ciò si verifica in ordine all'accoglienza presso famiglie italiane di bambini bielorussi provenienti da zone contaminate dall'incidente di Chernobyl per soggiorni della durata di alcune settimane (molti di loro sono orfani);

fino a poco tempo fa l'attività di queste associazioni non trovava ostacoli insormontabili, anzi a volte vi erano forme di collaborazione con la pubblica amministrazione;

oggi però un nuovo, grande, ostacolo rischia di affossare simili positive esperienze. La decisione del dottor Ferraro, console generale d'Italia a Minsk, di imporre a tutti i bambini l'obbligo di munirsi di passaporto individuale a partire dal 1° luglio 1997, mentre finora i bambini sono sempre entrati in Italia con un visto collettivo, il che facilita, tra l'altro, i controlli di polizia, genererà gravissime difficoltà. In primo luogo, i bielorussi non sono materialmente in grado di emettere i circa venticinquemila passaporti necessari per problemi logistici, operativi, organizzativi, di attrezzature e, non da ultimo, di costi (si tenga presente che quasi mai le famiglie bielorusse e gli orfanotrofi sarebbero in grado di sopportare tali costi);

con la dotazione di un passaporto individuale per ogni bambino, come sopra indicato, si verrebbe ad aggirare il controllo attualmente esercitato dal ministero

dell'educazione della Repubblica Bielorussa, con rischio di gravi rischi ed abusi, se non peggio;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le iniziative idonee a risolvere il problema prospettato mediante il ripristino del visto collettivo e il ritiro delle disposizioni emanate dal console dottor Ferraro sull'obbligatorietà dei passaporti individuali.

(7-00208)

« Calzavara, Stucchi ».

La X Commissione,

premessi che:

una reale privatizzazione non costituisce semplicemente la trasformazione in società per azioni delle vecchie aziende di Stato, ma è lo strumento volto a costruire effettivo mercato;

la liberalizzazione del settore dell'energia, ed in particolare quello dell'energia elettrica, costituisce una significativa scelta di politica industriale volta a rendere competitive le imprese interessate a fenomeni di internazionalizzazione ed a processi di globalizzazione dei mercati;

la privatizzazione dell'Enel ha bisogno di una preventiva definizione di un quadro specifico, organico e trasparente, del mercato dell'energia elettrica, al fine di non sostituire l'attuale monopolio statale con un altrettanto intollerabile monopolio privato;

la direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, considera la libera concorrenza come strumento necessario a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente, attribuendo in via residuale agli Stati membri la facoltà di imporre obblighi di servizio pubblico per raggiungere quegli obiettivi;

un assetto concorrenziale è indispensabile al perseguimento degli obiettivi

di efficacia ed efficienza, efficacia e trasparenza dell'intero mercato dell'energia;

la legislazione italiana non è affatto in linea con gli orientamenti comunitari in tema di mercato dell'energia e del settore elettrico in particolare, essendo ancora caratterizzata dalla persistenza di un monopolio statale che ne impedisce lo sviluppo e l'innovazione, come da più parti evidenziato;

le conclusioni del comitato dei ministri per le privatizzazioni inserite nel documento sulle « linee fondamentali per la privatizzazione dell'Enel e la riforma del settore elettrico nazionale », del novembre 1995, possono considerarsi assolutamente insufficienti, così come evidenziato dall'autorità *antitrust*;

valutata la relazione della commissione consultiva per l'individuazione dei metodi, delle procedure, delle priorità e delle scelte di merito più idonee al fine di promuovere la liberalizzazione nel mercato italiano dell'energia, la progressiva concorrenza tra produttori, le migliori garanzie a favore degli utenti e della tutela ambientale, istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 24 settembre 1996;

considerata la necessità di mantenere, ove necessario, gli obblighi (di servizio pubblico) riferiti alla sicurezza, alla universalità, alla continuità del servizio, al fine di tutelare l'interesse generale, nonché quello degli utenti e dei consumatori;

impegna il Governo:

ad adoperarsi perché sia garantita la creazione di un'effettiva concorrenza tra gli operatori, attuando misure atte ad impedire ai soggetti che detengono strutture nei diversi comparti del settore il trasferimento di costi gestionali da una struttura ad un'altra;

a riorganizzare il settore dell'energia elettrica attraverso la netta separazione, societaria, gestionale e contabile, delle fasi di produzione, distribuzione, trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, al

fine di rendere più efficiente la fornitura alle varie utenze, assicurandone la diffusione omogenea sul territorio;

a dare immediatamente seguito al contenuto dell'articolo 4 della direttiva comunitaria sopra indicata, eliminando i diritti esclusivi di produzione;

ad adottare nei comparti della produzione e della fornitura adeguate misure di liberalizzazione che si estrinsechino in atti normativi e provvedimenti amministrativi volti alla promozione ed allo sviluppo della concorrenza, tenendo conto delle condizioni di economicità e redditività che le imprese devono rispettare per assicurare un'adeguata competitività ed innovatività anche all'intero settore;

ad adottare idonee misure atte ad introdurre ed a prevedere la presenza di una pluralità di soggetti imprenditoriali, non solo pubblici, nel comparto della distribuzione, al fine di presentare almeno un mercato ed una competizione « per confronto », rivedendo l'assetto complessivo della distribuzione secondo un criterio territoriale, pur mantenendo in tale comparto un regime concessorio (secondo quanto stabilito dalla direttiva comunitaria) che non potrà prescindere dal coinvolgimento degli enti locali competenti, quali « responsabili » del territorio;

a far sì che, al fine di garantire l'efficienza, la sicurezza e la continuità del servizio, la fase di trasmissione sia in capo ad un unico gestore, che potrà anche essere pubblico, e che a questo sia affidata, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della citata direttiva, anche la funzione di dispacciamento, che dovrà essere gestita con criteri di assoluta trasparenza, con dati a disposizione di tutti i soggetti interessati, anche per ciò che attiene alla energia ottenuta dalle fonti idriche, sia naturali sia quelle ottenute da recuperi per pompaggio;

ad operare, nel rispetto delle funzioni dell'autorità per l'elettricità ed il gas, di cui alla legge n. 481 del 1995, al fine di definire tariffe che non ostacolino l'introdu-

zione di forme di concorrenza nel comparto della produzione ovvero che impediscano l'instaurarsi di un pluralismo imprenditoriale nel comparto distributivo, così come segnalato più volte dall'autorità *antitrust*;

a dare attuazione al paragrafo 3 dell'articolo 18 della direttiva citata, per quanto concerne l'accesso alla rete, anche internazionale, in quanto il meccanismo di acquisto da parte dell'acquirente unico, previsto dalla relazione della suddetta commissione ministeriale, potrebbe non essere completamente funzionale alle necessità di servizio pubblico;

ad adottare le misure in suo potere per riconsiderare il contenuto della convenzione stipulata tra l'Enel ed il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel dicembre del 1995, volta a disciplinare l'esercizio delle attività riguardanti il settore dell'energia elettrica, alla luce delle considerazioni svolte dall'autorità *antitrust* nel parere su di essa espresso, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, relative alla necessità di non considerare le clausole della convenzione in questione come un ostacolo alla riforma in senso concorrenziale del mercato dell'energia, secondo le considerazioni fin qui svolte.

(7-00209) « Barral, Stefani, Covre, Chiappori, Pittino ».

La X Commissione,

premessi che:

il quadro istituzionale del sistema elettrico italiano deriva dalla nazionalizzazione delle imprese elettriche private, deciso dal Governo Fanfani e deliberato dal Parlamento nel 1962;

l'Ente nazionale per l'emergia elettrica (Enel) è da quel momento lo strumento con il quale lo Stato esercita il servizio del quale si è attribuita la titolarità;

la situazione istituzionale si è parzialmente modificata in conseguenza della

politica di liberalizzazione adottata dall'Unione europea e dalla trasformazione dell'ente in società per azioni (legge n. 359 del 1992);

peraltro l'Enel ha mantenuto un ruolo assolutamente specifico e peculiare: a) con una struttura di impresa integrata nella produzione, nella trasmissione e nella distribuzione di energia; b) con la funzione di coordinamento delle attività esercitate dalle altre imprese elettriche; c) come unica titolarità della attività di interscambio con l'estero di energia elettrica;

in quasi tutti i paesi europei, l'energia è materia regolata da stretti vincoli dello Stato o di enti pubblici locali. La situazione europea è la seguente: 1) paesi a struttura monolitica, nei quali lo Stato centrale ha il controllo completo delle attività elettriche: Francia, Irlanda, Portogallo, Grecia; 2) paesi a struttura articolata, nei quali le aziende elettriche sono gestite da enti pubblici locali: Germania, Belgio, Olanda, Danimarca, Svizzera, Finlandia; 3) fanno eccezione a questa struttura il Regno Unito (il solo paese europeo nel quale il processo di privatizzazione comprende tutte le fasi del sistema elettrico), la Norvegia e la Svezia (paesi nei quali è aumentato il ruolo dei privati nella fase produttiva);

impegna il Governo

a dare al sistema elettrico una struttura tale da:

a) mantenere all'ente nazionale dell'energia elettrica il ruolo che svolge attualmente;

b) affidare all'Enel — terza impresa elettrica a livello mondiale — la missione di intensificare i suoi rapporti e la sua attività fuori del Paese, affinando la sua tecnologia attraverso una continua attività di ricerca scientifica applicata;

c) consentire che capitali privati si inseriscano nella produzione della energia

in modo tale che la loro presenza non superi il 30 per cento di tutta la capacità produttiva nazionale;

d) riaffermare il principio che la trasmissione dell'energia compete esclusivamente allo Stato, e per delega dello Stato all'Enel, attraverso una società apposita, i cui responsabili siano nominati direttamente dal Parlamento e dal Governo;

e) riorganizzare la distribuzione della energia in modo tale che nelle grandi città nelle quali coesistono impianti dell'Enel e impianti di società municipalizzate si giunga all'unificazione del servizio, da affidare ad una sola società a capitale misto — pubblico e privato — della quale l'Enel abbia il controllo.

(7-00210)

« Edo Rossi ».